



COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 – 28060 Casalbeltrame (NO)

Tel. 032183154 – C.F. e partita IVA 00318060035

Pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it – Email: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

CAPITOLATO GENERALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BERMANI N. 9

Art. 1 – Oggetto, durata e condizioni economiche

Il Comune di Casalbeltrame è proprietario del campo sportivo sito in Via Bermani n. 9 censito al catasto terreni Foglio 2 Mappale 1136 sub. 2 e sub. 3.

Il Comune si avvale della collaborazione di un soggetto terzo individuato tra quelli indicati dall'art. 16, comma 2, della Legge Regionale sullo Sport della Regione Piemonte (L.R. n.23 del 1 ottobre 2020, come modificata dalla L.R. n. 16 del 23 giugno 2021), per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- valorizzare la funzione socio-educativa dello sport con particolare riguardo alla promozione dei valori che lo sport stesso veicola quali la disciplina, la lealtà, il rispetto delle regole e la sana competizione sportiva, ma anche l'amicizia e la coesione sociale;
 - promuovere nei bambini, adolescenti e giovani la cultura del “mettersi in gioco” in primapersona, dell'essere “protagonista” in positivo attraverso la sperimentazione di specifiche competenze fisico-motorie e la scoperta o ri-scoperta di abilità e potenzialità soggettive;
 - incentivare l'aspetto relazionale interattivo, sia con i coetanei che con adulti significativi;
 - valorizzare il tempo libero dei bambini, adolescenti e giovani, contribuendo a prevenire fenomeni connessi a disagi comportamentali che insorgono anche per gli effetti della “noia”;
- e affida al soggetto terzo la gestione e l'uso dell'impianto sportivo di cui dispone sito in Via Bermani n.9 a Casalbeltrame.

Il campo sportivo sito in Via Bermani n. 9 risulta così composto:

- a) un campo da gioco in erba naturale;
- b) gradinate scoperte a gradoni in cls;
- c) blocco spogliatoi con relativi servizi igienici,
- d) spogliatoio e annesso servizio per l'arbitro,
- e) locale infermeria;
- f) aree verdi di pertinenza;

Il Gestore potrà usufruire dell'impianto sportivo sotto la scrupolosa osservanza delle norme di legge in materia e di quanto previsto nel presente atto.

L'appalto avrà la durata di 10 mesi dalla data di affidamento. Il Gestore, peraltro, alla scadenza contrattuale è tenuto, se richiesto dal Comune, nelle more dell'espletamento di una nuova gara e comunque per un periodo non eccedente otto mesi, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal Comune, sino alla consegna del servizio al nuovo Gestore.

Il Comune di Casalbeltrame concederà l'uso dell'impianto al costo di € 1.000,00 per il periodo 16/08/2026 – 30/06/2027 ponendo tale importo a base di offerta al rialzo in fase di aggiudicazione

Art. 2 - Consegna e riconsegna

Prima della stipula del contratto verrà eseguito un sopralluogo con la presenza congiunta di un incaricato dell'Ufficio Tecnico e di un rappresentante del Gestore, al fine di accertare le effettive condizioni degli impianti preventive rispetto alla consegna, che vengono così consegnati nello stato di fatto in cui si trovano.

Di tale sopralluogo verrà redatto un verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Analogo sopralluogo sarà eseguito allo scadere del termine contrattuale, per la riconsegna delle



COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 – 28060 Casalbeltrame (NO)

Tel. 032183154 – C.F. e partita IVA 00318060035

Pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it – Email: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

strutture.

In qualunque momento il Comune, mediante il proprio personale, potrà disporre sopralluoghi per accertare le effettive condizioni degli impianti e delle attrezzature.

Art. 3 - Oneri a carico del Gestore

Gli oneri in capo al Gestore, meglio precisati negli articoli successivi, sono i seguenti:

- custodia dell'impianto e delle attrezzature in esso contenute;
- apertura, chiusura e sorveglianza dell'impianto;
- pulizia dei locali;
- taglio e manutenzione del manto erboso e degli impianti di irrigazione;
- cura delle aree esterne al campo e degli spazi aperti al pubblico;
- manutenzione ordinaria;
- conferimento negli appositi sacchi e bidoni della raccolta differenziata i rifiuti prodotti e di posizionarli all'esterno della struttura per il ritiro da parte della ditta incaricata nei giorni previsti per la raccolta, come pure di conferire gli eventuali rifiutuingombranti, compresi gli sfalci dell'erba, presso l'isola ecologica comunale.
- trasporto gratuito dei ragazzi con pulmino dedicato, eliminando le barriere logistiche ed economiche per le famiglie;
- apertura a tutti i comuni limitrofi, accogliendo bambini e ragazzi anche al di fuori del proprio territorio comunale, favorendo così l'inclusione sociale;
- quota di iscrizione calmierata;
- adesione a programmi che garantiscano elevati standard di formazione tecnica, educativa e valoriale;
- progetti educativi extra sportivi su temi fondamentali quali: prevenzione alle dipendenze (droga, smartphone, ecc.), educazione alimentare, contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- presenza di una psicologa sportiva per supportare i ragazzi nella gestione delle emozioni, delle ansie e delle difficoltà tipiche della crescita.

A tal fine, il Gestore nomina un referente quale unico interlocutore con il Comune per tutto quanto attiene gli adempimenti previsti nel presente capitolato.

Art. 4 - Custodia e controlli

Il Gestore è costituito custode dell'impianto sportivo ed è responsabile verso il Comune di ogni danno agli stessi o alle attrezzature in essi contenute, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile allo stesso quanto prodotta da terzi; a tal fine, sarà cura del Gestore attivare, per ciascun impianto, idonee modalità di controllo.

Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati, così come ogni altra criticità.

Il Comune si riserva di verificare, in qualunque momento, lo stato e il buon uso degli impianti e ogni eventuale danneggiamento degli stessi sarà addebitato al Gestore, il quale potrà rivalersi sul responsabile.

Art. 5 - Sorveglianza

Il Gestore è individuato come responsabile per le operazioni di apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti sportivi.

Durante le ore di apertura il Gestore è tenuto a curare il servizio di sorveglianza onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate. A tal fine potrà delegare altri soggetti di propria



COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 – 28060 Casalbeltrame (NO)

Tel. 032183154 – C.F. e partita IVA 00318060035

Pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it – Email: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

fiducia, ma rimanendo comunque unico responsabile nei confronti del Comune.

Rientra tra i compiti del Gestore la vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature, con particolare attenzione a evitare sprechi inutili nei consumi di energia elettrica, acqua e per il riscaldamento. A tal fine, dovrà verificare che tutti i Soggetti che utilizzano la struttura provvedano alla corretta chiusura delle porte di accesso, alla chiusura delle docce e degli impianti idrici e allo spegnimento di tutti gli impianti di illuminazione.

Art. 6 - Pulizia dell'impianto

Sono a carico del Gestore le pulizie dell'impianto di cui all'art. 1, nonché la manutenzione del manto erboso, dell'impianto di irrigazione del campo da calcio e la cura delle aree esterne e degli spazi aperti al pubblico.

La fornitura delle attrezzature e del materiale di consumo necessari a tali pulizie è a carico del Gestore, che dovrà comunque impiegare utensili, prodotti di consumo e accessori tali da non arrecare danni alle strutture e alle attrezzature presenti e conformi alla normativa vigente relativa al rischio chimico, ai sensi e nel rispetto delle leggi in vigore. I materiali di consumo, inoltre, dovranno essere di tipo anallergico e non dovranno recare danni ai fruitori delle strutture.

Le attrezzature di cui il Gestore si servirà per l'esecuzione delle pulizie, degli sfalci del prato, della raccolta dell'erba tagliata e di tutti gli interventi previsti, con particolare riferimento alle apparecchiature elettriche e meccaniche, dovranno essere conformi alla normativa vigente e dovranno essere impiegate nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni in vigore al momento dell'uso.

Art. 7 - Manutenzione ordinaria

Oltre agli interventi di pulizia di cui al precedente articolo, è a carico del Gestore anche la manutenzione ordinaria in tutte le strutture.

Si intendono:

- per "manutenzione ordinaria" «le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità»;
- per "manutenzione straordinaria" «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità».

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- tinteggiatura di tutti i locali in concessione e di tutte le parti murarie tinteggiate, compresi gli elementi degli impianti di riscaldamento;
- spurgo di tutte le tubazioni fognarie;
- sostituzione luci spogliatoi;
- sostituzione soffioni doccia;
- sostituzione rubinetteria idraulica e sifoni lavandini;
- riparazione rete metallica perimetrale;



COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 – 28060 Casalbeltrame (NO)

Tel. 032183154 – C.F. e partita IVA 00318060035

Pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it – Email: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

- riparazione arredi e attrezzature sportive;
- riparazione infissi interni ed esterni a causa di danni vandalici;
- riparazione pavimentazioni e zoccolini battiscopa causa usura.

Si intendono invece interventi di manutenzione straordinaria quelli che comportano investimenti da parte del Comune e che sono valutati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico e confermati dall'Amministrazione comunale, e comunque previsti dall'art. 1622 del codice civile.

Il Gestore è tenuto a predisporre e a tenere aggiornato un apposito registro riportante l'annotazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati. Per ogni intervento dovrà essere indicato quanto segue:

- data degli interventi;
- natura degli interventi;
- i relativi esiti;
- nominativo della ditta o del soggetto incaricato che ha eseguito il lavoro.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione per gli eventuali controlli e verifiche di competenza del Comune.

Nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria non venissero realizzati in un tempo massimo di dieci giorni dalla contestazione fatta dal Comune a seguito di sopralluogo, fatti salvi impedimenti tecnici accertati, al fine di non pregiudicare le condizioni degli impianti o arrecare disagi all'attività sportiva, gli stessi verranno eseguiti direttamente dal Comune, che detraerà il relativo importo a compensazione finanziaria dal corrispettivo dovuto al Gestore o procederà al recupero coattivo delle somme dovute, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 21.

Art. 8 - Divieti

È fatto divieto al Gestore di utilizzare l'impianto sportivo per finalità diverse da quelle previste nel presente capitolato, salvo preventiva formale autorizzazione del Comune.

È severamente proibito apportare ogni manomissione alle apparecchiature di controllo degli impianti di riscaldamento e dei termostati ambiente. Eventuali danni agli impianti per manomissione verranno interamente addebitati al Gestore, il quale potrà rivalersi a sua volta sul responsabile dei danni medesimi. Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune ogni anomalia o malfunzionamento degli impianti.

Art. 9 - Osservanza della normativa

L'efficacia del contratto è subordinata alla scrupolosa osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in materia, relative e connesse all'uso dell'impianto di che trattasi, con particolare attenzione alle norme in materia di pubblica sicurezza.

Il Gestore dovrà, in particolare, provvedere all'acquisizione preventiva di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa.

È fatto obbligo al Gestore l'ottemperanza delle disposizioni dettate dai D.Lgs. 81/08 e 106/09 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione incendi di cui al D.M. 10 marzo 1998.

Sono altresì a carico del Gestore gli oneri per ottemperare alle norme, disposizioni etc. in materia di epidemia da Covid 19, ove vigenti.

Art. 10 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas metano per riscaldamento, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria.



COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 – 28060 Casalbeltrame (NO)

Tel. 032183154 – C.F. e partita IVA 00318060035

Pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it – Email: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

La programmazione, la progettazione, l'attuazione e le spese della manutenzione straordinaria spettano al Comune che stabilisce tempi e modi dell'intervento in relazione e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la sospensione del contratto per il tempo occorrente per l'effettuazione di opere o lavori necessari e/o che rivestano carattere di urgenza e di straordinarietà. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Gestore per l'eventuale interruzione dell'attività. Il Comune si impegna a comunicare sollecitamente al Gestore il programma degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e ogni sua variazione.

Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese per lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria dovute ad incuria e trascuratezza del Gestore oppure per i quali sia stata omessa, da parte del Gestore, la segnalazione al Comune.

Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico eventuali interventi di manutenzione straordinaria di cui ritiene necessaria l'effettuazione. L'Ufficio Tecnico valuterà gli interventi proposti sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, sulla base degli stanziamenti di bilancio. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune; pertanto il Gestore non potrà intervenire direttamente.

Il Gestore può chiedere di eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria solo dopo averli previamente concordati con l'Amministrazione comunale e dopo aver ottenuto la formale e preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune; in tal caso, verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta. Non si procederà ad alcun indennizzo delle spese eventualmente sostenute dal Gestore nel caso di lavori non preventivamente e formalmente autorizzati.

È ammessa l'esecuzione di lavori non concordati e autorizzati solo nel caso in cui risultino imprevisti e imprevedibili e la cui non immediata effettuazione potrebbe arrecare pregiudizio per la pubblica incolumità. In tali casi il Gestore dovrà informare tempestivamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dei lavori effettuati.

Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere espressamente e preventivamente autorizzata dai competenti uffici del Comune e deve rispettare le eventuali condizioni poste, oltre ad essere soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 11 - Altri oneri a carico del Gestore

È a carico del Gestore l'onere di conferire negli appositi sacchi e bidoni della raccolta differenziata i rifiuti prodotti e di posizionarli all'esterno della struttura per il ritiro da parte della ditta incaricata nei giorni previsti per la raccolta, come pure di conferire gli eventuali rifiuti ingombranti, compresi gli sfalci dell'erba, presso l'isola ecologica comunale. I trespoli e i sacchi per la raccolta del secco non sono in dotazione e, pertanto, il Gestore dovrà provvedere a sue spese all'acquisto degli stessi o alla richiesta presso la società incaricata.

Il Gestore è tenuto a presentare la denuncia delle superfici tassabili per la struttura, ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti (Tari), a norma del vigente Regolamento Tari (art. 7, lett. B).

È altresì a carico del Gestore l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'effettuazione di pubblicità.

Art. 12 - Responsabilità

Il Gestore esonera espressamente il Comune dai rischi derivanti dall'attività svolta nell'impianto sportivo durante il periodo di utilizzo autorizzato e, parimenti, il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'attività svolta dal Gestore.

È fatto obbligo al Gestore di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile con



COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 – 28060 Casalbeltrame (NO)

Tel. 032183154 – C.F. e partita IVA 00318060035

Pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it – Email: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

massimali adeguati per danni a terzi inerenti la propria attività nell'ambito della struttura affidata in uso, nonché un'assicurazione contro il rischio infortuni per tutti i partecipanti alle attività sportive.

Nel caso in cui il Gestore rilevi una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, è tenuto ad adottare immediatamente tutte le misure atte a salvaguardare l'incolumità e la sicurezza degli utenti, attivando contestualmente tutti i canali e gli enti preposti in base alle rispettive competenze (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Forze dell'Ordine, etc.), nonché ad informare sollecitamente sia il Settore Lavori Pubblici che gli altri fruitori che hanno in uso la struttura interessata. Le eventuali spese richieste per gli interventi effettuati, ove non coperte dall'assicurazione, saranno a totale carico del Gestore.

Art. 13 - Verifiche

Il RUP o suo incaricato provvederà a effettuare opportune verifiche sulla puntuale esecuzione di tutto quanto prescritto nel capitolato e nel contratto. L'inottemperanza delle clausole contrattuali darà luogo all'attivazione del procedimento sanzionatorio.

Art. 14 - Utilizzo da parte del Comune

Il Comune ha la facoltà di disporre a titolo gratuito dell'uso degli impianti sportivi per attività di formazione, promozione o preparazione agonistica e per l'organizzazione di gare, manifestazioni o altri eventi, anche di carattere extra-sportivo, socio-culturale e ricreativo, per conto proprio o su richiesta delle istituzioni scolastiche locali o di terzi autorizzati dal Comune, dandone congruo preavviso al Gestore.

In ogni caso, né il Comune né altri soggetti potranno disporre dei campi di calcio nei giorni in cui sono previste gare di campionato o tornei.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Il Gestore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.P.A. dedicati alle commesse pubbliche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del rapporto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il relativo numero CIG.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i., il Gestore dichiara, inoltre, che ogni contratto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 16 - Disposizioni a protezione dei minori

Il Gestore, in qualità di "datore di lavoro", ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 4.3.2014, n. 39, in vigore dal 6.4.2014, che impiega al lavoro persone per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, si impegna ad adempiere all'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25-bis, al fine di verificare l'esistenza



COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 – 28060 Casalbeltrame (NO)

Tel. 032183154 – C.F. e partita IVA 00318060035

Pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it – Email: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del sopracitato D.P.R. 313/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00.

Art. 17 - Penali

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal relativo contratto, il RUP inoltrerà al Gestore, tramite PEC, notifica dell'eventuale inadempienza riscontrata. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della PEC, il Gestore potrà far pervenire le proprie giustificazioni, sempre tramite PEC, sulle quali giudicherà il RUP. Se le motivazioni addotte non saranno ritenute meritevoli di accoglimento o se fossero presentate oltre il termine stabilito, il RUP, con propria determinazione, deciderà l'applicazione della penale e ne fisserà l'entità, tenuto conto della gravità del fatto e del tipo di prestazione non eseguita, da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) a un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

L'applicazione delle penali non esclude la richiesta di rimborso del maggior danno subito dal Comune a causa dell'inadempimento del Gestore.

In particolare, vista l'importanza, anche sociale, che il Comune assegna alla promozione dello sport, nella fattispecie alla disciplina calcistica, nel settore giovanile, nel caso in cui il Gestore non sia in grado di adempiere, in tutto o in parte, agli impegni previsti dall'art. 2, la penale applicata sarà pari a un importo variabile tra il 5% e il 10% del corrispettivo di cui all'art. 14 e sarà stabilita dal RUP insindacabilmente, a seconda che non vengano attivate una o più delle squadre previste o che non venga del tutto attivato il Settore Giovanile.

E' fatto salvo l'obbligo di risarcimento a carico del Gestore per eventuali danni agli impianti o alle attrezzature.

Qualora il Gestore rilevi inadempienze o inosservanze a carico di uno dei Soggetti che utilizzano le strutture, è tenuto a informare immediatamente il Comune.

Il contratto, inoltre, potrà essere revocato in qualsiasi momento per il verificarsi di fatti e/o situazioni tali da rendere inopportuno, a giudizio insindacabile del Comune, il proseguimento del rapporto.

Art. 18 - Risoluzione per inadempimento

Il Comune potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato al contraente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione per l'adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto.

Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune provvederà a incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Nel caso di risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati secondo le norme vigenti in materia;



COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 – 28060 Casalbeltrame (NO)

Tel. 032183154 – C.F. e partita IVA 00318060035

Pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it – Email: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

- b. inadempimento dell'obbligo della tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136;
- c. esecuzione di trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili senza consenso scritto del Comune, nonché il cambio di destinazione di uno o di entrambi i campi sportivi;
- d. applicazione di penali in misura superiore al 10% del valore dell'appalto.

Nelle ipotesi sopraindicate, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà da comunicarsi al Gestore a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Gestore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa attraverso l'escussione della garanzia definitiva. Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 20 - Patto di integrità e codice di comportamento

Il Gestore accetta e sottoscrive il vigente "Patto di integrità in materia di contratti pubblici".

Il Gestore si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*) e dal vigente "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalbeltrame". A tal fine il Gestore è consapevole e accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del codice sopracitato, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di garantirne l'accessibilità sul proprio sito web alla pagina "*Amministrazione Trasparente*" nella sezione "*Disposizioni Generali*" - "*Atti generali*". Il Gestore si impegna a trasmettere copia del "Codice" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al codice richiamato costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

Art. 21 - Trattamento dati personali

Il Gestore, con la firma del contratto, dichiara che i dati verranno trattati secondo la normativa vigente, Regolamento Europeo 2016/679 - D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il Gestore assumerà il ruolo di Responsabile esterno trattamento dati così come disciplinato dall'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 22 - Domicilio del Gestore e foro competente

Il Gestore, agli effetti contrattuali, dovrà eleggere domicilio fisico presso il Comune di Casalbeltrame e domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di stipula del contratto.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Novara. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 - Spese contrattuali e registrazione

Sono a totale carico del Gestore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, si



COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III n.15 – 28060 Casalbeltrame (NO)

Tel. 032183154 – C.F. e partita IVA 00318060035

Pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it – Email: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it

richiamano le norme legislative e le disposizioni regolamentari vigenti in materia e di futura emanazione.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Valeria Gatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.